



# COMUNE DI CODROIPO

PROVINCIA DI UDINE

ORIGINALE

## ORDINANZA N. 48 del 19-05-2020

**Oggetto: DEFINIZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA PER LE ATTIVITA' DI SERVIZI DI ACCONCIATURA ED ESTETISTI IN ATTUAZIONE AL D.P.C.M. 17 MAGGIO 2020 ED ORDINANZA N.14/PC DELLA REGIONE AUTONOMA F.V.G.**

### IL SINDACO

**Vista** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Considerata** la dichiarazione dell'O.M.S. dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**Visto** il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);

**Visto** il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19);

**Visto** il DPCM 17 maggio 2020 ed in particolare, quale parte integrante dello stesso gli allegati, tra cui l'allegato 10 riguardante "Criteri per i protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020 e l'allegato 17, "Linee guida per la riapertura delle Attività economiche e produttive" approvate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 16 maggio 2020;

**Richiamata** l'ordinanza contingibile e urgente n.14/PC - dd 17/05/2020 del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia volta a consentire, nel rispetto delle linee guida allegata alla stessa ordinanza, fra le altre attività anche lo svolgimento dell'attività di estetista ed acconciatore;

**Richiamato** in particolar modo il punto 13 che prevede sia consentita la possibilità di modifica degli orari di apertura degli esercizi commerciali e di servizi, senza limiti di orario

giornaliero e senza limitazione per le giornate festive, al fine di favorire un accesso contingentato e razionalizzato;

**Considerato** che il Regolamento Comunale attualmente in vigore per la disciplina delle attività di estetista e parrucchiere misto approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 26.09.2002, all'art. 15 "Orari e tariffe" prevede che gli orari di apertura e i giorni di chiusura delle menzionate attività vengano stabiliti con ordinanza del Sindaco;

**Richiamata** l'ordinanza del Sindaco n. 77 del 28.07.2008 prot. n. 21030 con la quale viene consentita l'apertura settimanale per non più di sei giornate, con massimo di 45 ore settimanali per l'attività di acconciatore, massimo 65 ore settimanali per l'attività di estetista svolta sotto forma di centro abbronzatura; con una fascia oraria di apertura giornaliera dalle 07.00 alle 22.00;

**Ritenuto** opportuno, in base all'attuale dinamica dell'infezione e considerato il rigore delle misure igienico-sanitarie attualmente previste, consentire ai titolari delle attività di estetista e acconciatore di ridefinire gli orari di apertura al pubblico;

tutto ciò premesso,

## **ORDINA**

1. è consentita la modifica degli orari di apertura dell'attività di estetista e acconciatore senza limiti di orario tutti i giorni dell'anno, festivi inclusi, fino alla data del 31.12.2020;
2. il rigoroso rispetto delle misure igienico-sanitarie previste dalle linee di guida per la riapertura delle attività economiche e produttive, definite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 16 maggio 2020, protocollo 20/81/CR01/COV19, approvate con D.P.C.M. del 17 maggio 2020, al fine di favorire un accesso contingentato e razionalizzato.
3. copia della presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante affissione all'albo comunale On-Line e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

## **AVVERTE**

a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere e violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste, ovvero, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Pratica trattata da: N.Tuniz

Il Sindaco  
dott. Fabio Marchetti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo